



ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista

- la **legge regionale 23 dicembre 2010 n. 23** concernente «*Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova Disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)*», approvata all'unanimità dal Consiglio regionale del Molise;
- **la Deliberazione n. 256 del 16 novembre 2010**, mediante la quale il Consiglio Regionale del Molise, con riferimento all'ipotesi di realizzazione di un impianto eolico sul crinale cd. della Castagna, ha approvato un ordine del giorno con cui ha formalmente conferito un mandato politico ed istituzionale al Governo regionale, nelle persone del Presidente della Regione e dell'Assessore all'Ambiente, (testualmente) "**a procedere, per il caso in cui le predette distanze non risultino conformi, senza indugio all'annullamento in autotutela del provvedimento di autorizzazione n. 1000/CAA del 2 luglio 2007 adottato dal Commissario ad acta nominato dal Tar Molise con sentenza n. 202/2007**".

Considerato

- Che in data 10 marzo il Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso avverso la predetta legge regionale innanzi alla Corte Costituzionale eccependo vizi di legittimità costituzionale;
- che il predetto atto di ricorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2011;

Lette

- le sentenze Tar Molise nn. 132, 133, 134 del marzo 2011, rese nei giudizi promossi da privati contro il Ministero per i beni e le attività culturali, di rigetto degli stessi ricorsi per **improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse**;

Rilevato

- che lo stesso giudice amministrativo, all'interno delle motivazioni delle predette pronunce, sostiene quanto segue: "*la parte ricorrente non deduce alcunché in ordine alla legittimità costituzionale della citata l.r. 23/2010, ma il collegio ritiene di poter deliberare, in via parentetica, se non la irrilevanza, **quantomeno la manifesta infondatezza di una eventuale questione di costituzionalità della normativa regionale in argomento**, sulla base della seguenti considerazioni: 1) in primo luogo, l'eventuale valore di fondamento costituzionale della tutela del paesaggio, a tenore dell'art. 9 della costituzione; 2) la non escludibilità dalle attribuzioni legislative regionali della materia della tutela paesaggistica; 3) la razionalità di una normativa di livello primario che suppone una ponderazione dei rapporti tra i valori tutelati e **il sacrificio imposto a una regione dove vi è stata, finora, ampia apertura e totale disponibilità agli insediamenti di produzione energetica da fonti alternative, talché la produzione ormai supera la percentuale del 28,3 (dato Istat 2010) dei consumi energetici complessivi regionali, ben superiore alla soglia del 20% della produzione, indicata come obiettivo dalla Commissione dell'Unione Europea**. Di fatto essendo stati imposti considerevoli sacrifici ai valori paesaggistico-culturali del territorio molisano, se ne deduce l'ovvia conseguenza- anche in ragione del principio di leale collaborazione Stato Regione- la Regione possa pretendere, facendo uso dello strumento legislativo, che da questo momento in poi sia opportunamente valutata la necessaria*

*proporzionalità dei pesi che –in ragione dell'**esigenza di protezione ambientale** sottesa alla scelta di prediligere ad altre produzioni da fonti rinnovabili- si possono imporre a un territorio regionale (...) si tratta di un vincolo assoluto che inibisce la realizzazione di qualsivoglia opera di trasformazione territoriale” (Tar Molise, sent. 132/2011).*

IMPEGNA

Il Presidente della Regione e l'Assessore all'Ambiente a procedere a deliberare nell'immediato:

1. **la costituzione della Regione Molise nel giudizio promosso dal Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte Costituzionale avverso la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 23**, conferendo mandato all'Avvocatura dello Stato, al Servizio avvocatura regionale e, se del caso, a legale esterno;
2. di **resistere nel predetto giudizio** di costituzionalità al fine di **“difendere” la potestà legislativa della Regione Molise in materia di protezione ambientale rivendicandone la competenza legislativa costituzionalmente attribuita** (art. 117 cost.);
3. di sostenere in tutte le sedi istituzionali, giurisdizionali e politiche la volontà dell'organo assembleare che sull'argomento si è espresso inequivocabilmente sia nella legge regionale 23/2010 che nelle deliberazioni consiliari, da ultimo con DCR 256/2010;
4. per il caso in cui la Giunta riterrà di individuare un legale esterno, di individuare idonea figura professionale che garantisca ogni più evidente ed oggettiva imparzialità deontologica rispetto agli interessi in campo, anche al fine di scongiurare il ripetersi di spiacevoli sovrapposizioni tra professionisti che assumono, direttamente o indirettamente, la difesa dei ricorrenti e contestualmente dei resistenti e/o dei controinteressati all'interno del medesimo giudizio ovvero in giudizi che presentano palesi connessioni oggettive o soggettive.

Campobasso, 7 giugno 2011

Michela Petrucci

Carlo...